

**LIBERATI – MILANI – PASSARINI  
& PARTNERS**

**AVVOCATI ASSOCIATI**

Via della Giuliana, 32 – 00195 Roma  
Tel. 06.37.50.11.29 - 06.37.50.06.20 - 06.37.35.82.59 Fax  
E.mail: info@lmpavvocatiassociati.it  
Sito Internet: www.lmpavvocatiassociati.it

Enrico Liberati  
Avvocato

Luca Milani  
Avvocato

Fabrizio Alessandro Passarini  
Avvocato

Dott. Giuseppe D'Ettorre

Dott. Paolo Nicodemo

Dott. Fabio Tommarello



Partners

Avv. Federico Scognamiglio  
Avv. Marco Cinquegrana  
Avv. Antonella Rossi  
Avv. Marco Tocci

Corrispondenti esterni

Avv. Settimio Honorati  
C.so G. Mazzini, 107  
60127 Ancona (An)

Avv. Massimo Brizzi  
L.no A. Vespucci, 8  
50123 Firenze (Fi)

George Gregory Braunstein  
11601 Wilshire Boulevard  
Suite 325  
Los Angeles, California, USA 90025

**COPIA**

**CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA**

*Dichiarazione di Appello e Motivi Contestuali*

L' Avv. Luca Milani del foro di Roma, nella propria qualità di difensore di Jorge Eduardo Acosta, nato a Buenos Aires (Argentina) il 17/05/1941 imputato nel procedimento penale R.G. 9241/99 N.R. (R.G. 17887/00 G.I.P.) e per l'effetto condannato con sentenza della II°

Sez. della Corte di Assise di Roma, pronunciata alla pubblica udienza del 14 Marzo 2007, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante il periodo di espiazione della pena oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, come da dispositivo da intendersi integralmente riportato e trascritto, con il presente atto propone

### *Appello*

avverso tale sentenza e deduce i seguenti motivi in fatto e in diritto.

\*\*\*\*\*

### *Premessa*

La straordinaria complessità della vicenda oggetto del presente processo, l'eccezionale gravità dei reati contestati unitamente alla copiosa documentazione acquisita in atti e al numero delle deposizioni rese nel corso del dibattimento di primo grado e, da ultimo, non certamente per importanza, il doveroso e sentito rispetto per una pagina di storia che ha irrimediabilmente segnato la vita di migliaia di persone e con esse il dramma di una intera nazione, impone una breve ricostruzione degli antefatti storici di quello che è

stato definito, forse impropriamente, dall' impugnata sentenza " *un vero e proprio genocidio*".

\*\*\*\*\*

La miglior metafora dell' instabilità politico-economica che ha accompagnato l'Argentina a partire dal 1930 la si deve probabilmente, come ricordato dal teste Moretti, ad un noto sociologo italiano emigrato in America Latina nel 1938 che risponde al nome di Gino Germani.

La c.d. legge del pendolo, secondo cui il potere oscillava dalle caserme al parlamento e viceversa, determinando l'alternanza tra dittature militari e brevi periodi di governi democratici è stata certamente la chiave di volta nel processo di legittimazione e nel riconoscimento dell' Esercito come istituzione armata, venerata e rispettata dal popolo che riconosceva ai militari il merito di aver ottenuto l'indipendenza dal dominio spagnolo.

E' del resto altrettanto vero che in Argentina, come peraltro in tutti i paesi dell'America Latina, qualsiasi colpo di stato avveniva con il consenso di ampi settori della società civile che sgretolati da esasperate rivalità politiche e insanabili fratture di equilibri sociali si "affidavano" all' istituzione armata nell'utopia di ottenere una stabilità più o meno duratura.

E' in questo contesto storico, sociale, economico e politico che affondano le radici della tragedia argentina, di un paese

incredibilmente ricco di risorse pari a quante sono state le sue contraddizioni.

Una su tutte: Juan Domingo Peron e il peronismo.

La figura di quest'uomo, sapientemente descritta da Verbitsky come un animale mitologico con la testa di destra e il corpo di sinistra, compare nella scena argentina già nel 1943, allorquando con il grado di colonnello, svolse un ruolo di primo piano nel golpe militare del GOU (United Officers Group) contro il governo civile di Ramon Castillo.

Assunse la carica di Ministro del lavoro, consapevole che tale funzione avrebbe rappresentato l'epicentro del potere.

Condusse una politica "populista", tutelando i diritti dei lavoratori, favorendo le organizzazioni sindacali, gestendo il sociale in favore delle popolazioni emarginate.

Ma oltre a tutto ciò, aveva accanto a sé una donna: Eva Duarte de Peron, alla storia Evita, "l'anima autentica del peronismo" che grazie alla sua impressionante capacità comunicativa gestì gran parte dell'attività propagandistica del marito.

Le conseguenze furono tanto scontate quanto inevitabili: Peron divenne un simbolo, l'artefice e il condottiero di una patria socialista.

Questo dirompente successo politico ebbe la contropartita di generare invidie tra i suoi stessi colleghi che nel 1945 lo fecero arrestare, ma dovettero liberarlo immediatamente a seguito di una vera e propria insurrezione popolare.

Tutto ciò, paradossalmente , non fece altro che incrementare il consenso nei suoi confronti.

L'anno successivo , infatti, venne eletto Presidente della Repubblica. Nei primi anni cinquanta, sfruttò sapientemente la crisi europea postbellica accumulando ricchezza con l'esportazione di derrate alimentari.

Con il passare del tempo, però, alla "resurrezione" europea corrispose una crisi economica in Argentina che portò nel 1955 ad un nuovo colpo di stato militare. La nota teoria del pendolo non risparmiò, evidentemente , neanche Juan Domingo Peron.

Il presidente militare Pedro Arambaru impose lo stato d'assedio, chiuse il Parlamento e la Corte Suprema, dispose la fucilazione di diversi esponenti peronisti e costrinse Peron a rifugiare in esilio, inizialmente , in Paraguay e successivamente a Madrid, in Spagna, sotto la protezione di Francisco Franco.

Fino alla metà degli anni sessanta in Argentina si susseguirono governi democraticamente eletti a dittature militari ( Ongania, Levingston, Lanusse).

La fine degli anni sessanta coincise anche in Argentina, come del resto in gran parte del mondo, con il proliferare di fermenti di protesta giovanili che Peron, dal suo esilio spagnolo, riusciva a stimolare e favorire.

Nacquero le prime organizzazioni di resistenza politica come la Gioventù peronista e i Montoneros, ma anche veri e propri gruppi di lotta armata come L'ERP e le FAR.

L'obbiettivo più o meno dichiarato era quello di destituire il governo del Generale Lanusse, che preso atto dell'impossibilità di combattere la guerriglia decise di indire nuove elezioni riconoscendo l'eleggibilità anche gli esponenti peronisti purchè residenti nel Paese prima dell'agosto del '72 e di fatto impedendo la candidatura diretta di Peron.

Non potendosi candidare personalmente, Peron, designò dal suo esilio spagnolo, mentre preparava il definitivo ritorno in patria, come suo sostituto Hector J. Campora, che nel marzo del 1973, venne eletto Presidente in un clima apparentemente di sinistra tanto che ai festeggiamenti intervennero sia il Presidente cubano che il Presidente cileno Salvador Allende che verrà assassinato qualche mese dopo, l'11 Settembre del 1973, durante il golpe del generale Pinochet.

Il definitivo rientro in terra argentina di Juan Domingo Peron avvenne formalmente il 20 Giugno 1973, data consegnata alla storia per la tristemente nota strage di "Ezeiza".

In quella occasione infatti, in attesa dell'arrivo di Peron, l'ex segretario di Ector Campora, Jose Lopez Rega (sergente dalle singolari credenze esoteriche), predispose un gruppo di militari sul palco d'onore collocato nella piazza antistante l'aeroporto di Buenos Aires, dal quale Peron avrebbe dovuto pronunciare il suo primo discorso. Non appena la folla si avvicinò al palco i militari aprirono il fuoco con fucili mitragliatori provocando decine di morti soprattutto tra i giovani della sinistra.

L'equivoco peronista raggiunse la sua massima espressione.

La definitiva rottura con quella sinistra giovanile che aveva mantenuto posizioni estremiste, avvenne poco tempo dopo la nuova nomina di Peron.

Il 1 Maggio del 1974, infatti, durante il comizio in Plaza de Mayo, davanti alla Casa Rosada, lo stesso Peron, contestando i suoi sostenitori che mostrarono di non gradire la figura di Isabelita, nuova moglie di Peron (Evita scomparve nel 1952), definendoli "imberbi e imbecilli" si scagliò violentemente contro i Montoneros i quali, dal canto loro, gli voltarono fisicamente le spalle per sancire l'irrecuperabile frattura.

A distanza di pochi mesi, il 1 luglio del 1974, Peron muore.

Il potere passò nelle mani della moglie Isabelita che in realtà, non avendo né le doti né il carisma di Evita, altro non era se non un ostaggio di Lopez Rega.

La situazione ormai era fuori controllo.

Da un lato, infatti, Lopez Rega istituì la cosiddetta Triple A (Alleanza Anticomunista Argentina) composta da squadroni della morte che sequestravano, torturavano e uccidevano chiunque fosse sospettato non solo di atti di guerriglia ma anche di semplici simpatie sindacali vicine alla sinistra peronista; dall'altro i Montoneros e l'Erp attuavano una guerriglia urbana e nelle zone rurali del paese.

Siamo all'alba del 24 Marzo del 1976.

Il governo di Isabelita non era più in grado di controllare l'ordine pubblico e la recessione economica, ormai precipitata a livelli mai raggiunti. Nonostante l'ultimo disperato tentativo di chiedere ai

militari un'ulteriore proroga, promettendo loro ambiti posti nel governo, la giunta formata dai capi delle forze armate: Videla Presidente dell'esercito, Massera della marina e Agosti dell'aeronautica, arrestarono Isabelita, sciolsero il Parlamento, la Corte di Giustizia e assunsero il potere.

L'apparenza fu ben diversa dalla realtà.

L'ostentazione del golpe cileno, avvenuto appena un anno prima, che manifestò la propria irriverenza con forme di esibizionismo (il bombardamento della Moneda, la caccia all'uomo per le strade di Santiago) tanto brutali quanto inaccettabili rappresentarono un monito per l'Argentina.

La persecuzione politica e la repressione scientifica avvennero nel più assoluto silenzio, clandestinamente e senza lasciar alcuna traccia; al punto che gran parte della società civile accolse questo ennesimo stravolgimento come una sorta di sollievo.

La stessa stampa democratica occidentale, unitamente alla chiesa cattolica argentina, ritenne questo golpe "ineluttabile".

Il Paese venne diviso in cinque zone militari ognuna al comando di un corpo dell'esercito.

Vennero istituiti oltre trecentocinquanta centri di detenzione clandestina tra cui l'Esma, di cui si parlerà tra breve.

Le atrocità commesse, la crudeltà e la ferocia dei crimini compiuti durante la dittatura emersero in tutta la loro pienezza solo all'alba della disfatta delle Malvinas (1982) che coincise con il ritorno alla democrazia; allorquando l'ultimo comandante della giunta, Il

generale Galtieri, nel tentativo di ricompattare il popolo argentino, ormai consapevole degli orrori compiuti, occupò le isole Falkland rivendicandone la sovranità.

L'insormontabile superiorità della marina britannica costrinse immediatamente il contingente argentino a una resa tanto scontata quanto emblematica.

Nel settembre del 1983, dopo la resa del generale Galtieri, che segnò l'ultimo atto della dittatura con un provvedimento di autoamnistia per tutti coloro i quali erano accusati di aver violato i diritti umani, venne eletto Presidente della Repubblica Raúl Alfonsín che dopo aver annullato il decreto di amnistia istituì una commissione denominata Conadep che aveva il compito di indagare sui crimini commessi dalle istituzioni militari e sulla sorte toccata a migliaia di persone.

Il Presidente, Ernesto Sabato, nel settembre del 1984 consegnò ad Alfonsín la relazione finale della commissione anche grazie alla quale divenne possibile processare e condannare a pene detentive alcuni tra i principali responsabili dei reati consumati durante la dittatura tra il 1976 e il 1983.

Il ritorno ad una democrazia stabile e duratura in Argentina, invero, sarebbe stato un percorso molto più lento e faticoso. Il potere militare era ancora forte e proprio con il timore di nuove incontrollabili reazioni dovette fare i conti il neo Presidente Alfonsín.

Il compromesso furono due leggi: La legge del "punto final" e la legge di "obediencia debida".

La prima impose alla Magistratura un termine massimo di sessanta giorni - pena l'estinzione dell'azione penale - per iniziare i processi nei confronti delle persone ritenute responsabili dei crimini commessi durante la dittatura.

La seconda, preso atto delle circa 450 richieste di rinvio a giudizio formulate in forza della legge del "punto final" e della conseguente insurrezione, il 15 Aprile 1987, guidata dal Colonnello Aldo Rico all'interno della scuola di fanteria di Campo de Mayo, stabilì che non erano perseguibili coloro i quali avevano agito in esecuzione di un ordine superiore.

Di fatto, tale impunità era esclusa solo per i generali di divisione, per i comandanti delle c.d. "zone" e per chi si era reso responsabile del reato di sottrazione di neonati.

Nel successivo 1989, sotto la presidenza di Carlos Menem, venne promulgato una sorta di "indulto" applicabile non solo a posizioni già definite ma anche a procedimenti ancora pendenti del quale usufruirono più di duecento militari.

Nel 1990, venne concessa la grazia anche a Videla e Massera.

La definitiva abrogazione di tali leggi avverrà soltanto sotto la presidenza di Nestor Carlos Kirchner, eletto nel Maggio del 2003, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della Corte Suprema.

Attualmente sono pendenti in Argentina numerosi procedimenti penali nei confronti di militari responsabili dei crimini commessi durante la dittatura e circa duecento esponenti del regime sono detenuti.

Giunti a questo punto, appare indispensabile fare un passo indietro e svolgere alcune telegrafiche considerazioni sul comportamento che assunsero il Governo Italiano e l'Ambasciata italiana a Buenos Aires negli anni della dittatura.

Quanto sopra non fosse altro che per l'intervenuta costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'odierno processo e la conseguente condanna, in solido tra loro, di tutti gli imputati al risarcimento dei danni morali subiti " *a seguito della lesione diretta del proprio interesse primario costituito dalla tutela della propria collettività*".

Orbene, a tal proposito, potrebbe essere di per sè sufficiente leggere la sconcertante deposizione del Console Enrico Calamai che non si è limitato a evidenziare l'incomprensibile indifferenza dell'Ambasciata Italiana " *nel senso che di fronte a trentamila persone ancora vive che giravano per il paese cercando un posto che gli permettesse di aver salva la vita, di fronte a quelli che oggi sono trentamila desaparecidos non c'è stato neanche un caso di asilo politico*" ma ha rivelato che, almeno una volta, vi è stata un'esplicita connivenza con i militari allorquando una donna con dei bambini telefonò all'Ambasciata per chiedere asilo e del suo arrivo furono avvertiti gli stessi militari.

La personale scelta del Console forse dettata da un coraggio che non è mancanza di paura quanto una scelta intima, globale di vita e da uno spirito di umana solidarietà certamente non comune che lo spinse ad accogliere presso il consolato e presso la propria abitazione privata

numerosi connazionali rendendogli poi salva la vita, rende ancor più inaccettabile qualsivoglia motivazione dovesse mai essere addotta a giustificazione di una "assenza" ingiustificabile e così lontana dai più elementari principi di civiltà.

Né, tanto meno, possono essere invocate come attenuanti gli interessi economici derivanti dalle partecipazioni delle imprese italiane ai progetti di sviluppo promesse dal regime argentino; la necessità primaria di fronteggiare in Italia i fenomeni eversivi delle brigate rosse; gli intrecci occulti e trasversali di due personaggi tanto ambigui quanto potenti: Licio Gelli e Roberto Calvi.

La riprova della consapevolezza del Governo italiano di quanto stava accadendo ai connazionali emigrati in argentina esplose il 31 Ottobre del 1982 quando il Corriere della Sera, per la prima volta, pubblicò un elenco di 297 italiani scomparsi nel nulla.

L'imbarazzante ma inevitabile ammissione da parte delle istituzioni avvenne direttamente dal Ministro degli Esteri il successivo 16 Novembre nel corso di una audizione alla commissione P2 della Camera dei Deputati.

Solo nell' Aprile del 1983, con uno spettacolare colpo d'ali, il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, ricollocò l'Italia nella posizione che le competeva. Allorquando, infatti, venne pubblicato il cosiddetto documento finale in cui si sosteneva che tutti i Desaparecidos dovevano essere considerati morti, il Capo dello Stato scrisse di suo pugno un vibrante telegramma: "*L'agghiacciante cinismo del comunicato con il quale si annuncia la morte di tutti i cittadini argentini*

*e stranieri scomparsi in Argentina nei tragici anni trascorsi sotto la dittatura militare, colloca i responsabili fuori dell'umanità civile. Esprimo lo sdegno e la protesta mia e del popolo italiano in nome degli elementari diritti umani, così crudelmente scherniti e calpestati ".*

Alla luce di quanto sopra, appare altrettanto imbarazzante comprendere quali possano essere i danni morali richiesti e riconosciuti allo Stato Italiano sul paradossale presupposto di una lesione diretta di un interesse primario rappresentato dalla tutela della propria collettività.

Tutela che, come ampiamente dimostrato, non vi è mai stata.

E allora, delle due l'una: o il danno morale riconosciuto ad un terzo è la conseguenza di una lesione subita da un soggetto nei confronti del quale ci si è prodigati per difenderlo e tutelarlo, oppure, il danno morale diventa un presupposto ideologico, astratto e certamente non conforme alle previsioni normative.

Per dovere di completezza, va ricordato, che altrettanto gravi e incomprensibili furono le posizioni adottate dal Vaticano e dalle gerarchie ecclesiastiche argentine.

Dal ricevimento in udienza papale di Videla e Massera nel 1979 all'incontro, narrato dalla teste Boitano, con Pio Laghi, Nunzio Apostolico a Buenos Aires e, da ultimo, all'inverosimile riconoscimento dei c.d. "voli della morte" come metodo di eliminazione degli esseri umani non violento e conforme alla carità cristiana (cfr. dep. Verbitsky).

Per concludere tale, forse irrituale, premessa storica occorre, come anticipato in precedenza, approfondire la struttura dell' ESMA.

L'Esma ( Escuela Superior de Mecanica de la Armada) sorge nella zona nord di Buenos Aires, nel quartiere Nunez su un'area di circa diciassette ettari. La facciata principale è situata sulla famosa Avenida de Libertador .

Originariamente era la scuola per la formazione degli ufficiali della marina argentina di Buenos Aires.

Passò , come detto, tragicamente alla storia per essere stata uno dei circa 350 centri di detenzione clandestina che costituirono l'indispensabile base materiale per quella politica di scomparsa delle persone (desaparicion) che caratterizzò gli anni dell'ultima dittatura militare in Argentina.

Bueons Aires all'alba del 24 Marzo 1976 era e , continuò ad essere per molto tempo, una città apparentemente normale con locali pubblici aperti e ristoranti affollati. La *guerra sucia* (guerra sporca) si consumava nel più assoluto silenzio . I sequestri di persona effettuati dalle "patote", gruppi composti da cinque o sei persone, con le tristemente note Ford Falcon e grazie alla c.d. luce verde ( nulla-osta temporaneo della polizia locale) avvenivano quasi sempre di notte. La vittima veniva catturata, percossa e incappucciata, trascinata all'interno delle autovetture e portata in uno dei campi di concentramento o luoghi intermedi di detenzione dove veniva sottoposta alle più barbare torture e lasciata all'oscuro della propria sorte.

All'interno dell'Esma operarono una serie di gruppi operativi: taluni denominati Gruppi di Tarea (3.3 - 3.3.2) altri S.I.N. ( Servizio di Informazioni Navali) .

Gli stessi Gruppi tattici, invero, erano suddivisi in specifici settori: 1) Intelligence: delegato alla ricerca e acquisizioni di informazioni considerate rilevanti; 2) Operativo: delegato alla materiale esecuzione dei sequestri, degli interrogatori e delle torture; 3) Logistico: delegato all'acquisizione dei beni dei sequestrati.

Di ciascun Gruppo facevano parte diverse decine di militari.

Secondo la relazione finale del Conadep all'Esma transitarono circa cinquemila persone.

Il 24 Marzo del 2004 il Presidente Nestor Kirchner e il Sindaco di Buenos Aires Anibal Ibarra firmarono un accordo per rendere l'Esma un museo per la memoria dei crimini contro la dittatura, la promozione e la difesa dei diritti umani.

\*\*\*\*\*

Quanto sopra esposto rappresenta in estrema sintesi il riepilogo di una delle pagine di storia più drammatiche vissute dal popolo argentino.

In questo contesto e da queste vicende traggono origine i due procedimenti penali celebrati in Italia.

Il primo, definito dalla Corte di Assise di Roma con sentenza del 06/12/2000, passata in giudicato e acquisita agli atti, nei confronti di

taluni militari argentini tra cui Carlos Suarez Mason e Santiago Omar Riveros; il secondo, l'attuale procedimento, che vede gli odierni accusati rispondere dei reati loro ascritti.

Oggetto del presente processo è solo ed esclusivamente l'accertamento della responsabilità penale di Jorge Eduardo Acosta, unitamente agli altri imputati, in relazione a tre specifici episodi: la morte di Angela Maria Aieta e la morte di Giovanni e Susanna Pegoraro.

In altre parole, l'unanime e incondizionata condanna agli orrori e alle atrocità commesse durante la dittatura militare in Argentina con il golpe del 24 Marzo 1976 non devono e non possono in alcun modo assurgere a dignità di elementi di prova o a fonte di pregiudizi e aprioristici convincimenti in ordine alla responsabilità dei singoli soggetti per fatti specificatamente evidenziati.

\*\*\*\*\*

## MOTIVI DI APPELLO

### ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO EX ART. 530 II° Co.

L'impugnata sentenza dedica le ultime quindici pagine della motivazione per sostenere la fondatezza della responsabilità degli imputati.

In buona sostanza, le argomentazioni poste a sostegno di tale assunto e dalle quali si ricava a parere del giudicante la piena prova di una responsabilità penale meritevole della pena dell'ergastolo si possono così di seguito brevemente riassumere:

- I reati contestati e per l'effetto gli episodi descritti nel capo di imputazione non sono *"frutto di eccessi ai quali potrebbero essersi abbandonate schegge impazzite delle forme armate, ma sono la conseguenza di una precisa pianificazione iniziata prima della concreta realizzazione del golpe"*. Di ciò si trae conferma dalle deposizioni rese che *"consentono di affermare con certezza che la metodologia utilizzata era sistematica ed organizzata da istituzioni dello Stato, le Forze Armate, che avevano il potere di pretendere e imporre l'inattività e la tolleranza da parte di ogni altra istituzione"*.
- Le testimonianze raccolte in dibattimento sono dotate di ampia attendibilità intrinseca per le particolari qualifiche dei soggetti che le hanno rese e di una *"indiscussa attendibilità estrinseca"* poiché tutte le storie narrate sono paragonabili tra loro per l'identità dei metodi repressivi utilizzati anche con riferimento ad episodi non avvenuti all'interno dell'Esma.
- I membri della Giunta militare pianificarono le stragi, *"demandando ai subalterni la materiale esecuzione e riconoscendo loro una ampia discrezionalità nella scelta degli obiettivi da colpire....."*. Anche per tali motivi deve ritenersi esclusa l'esimente di cui all'art. 51 c.p. trattandosi di ordine superiore manifestamente

illegittimo, né può invocarsi la scriminante dello stato di necessità attesa la palese insussistenza dei relativi requisiti.

- La presenza, negli ultimi giorni della loro vita, di Angela Maria Aieta e di Giovanni e Susanna Pegoraro all'interno dell'Esma - campo terminale - è accertata e ricostruita grazie alle testimonianze raccolte. In particolare, per la Aieta, attraverso la deposizione di Lisandro Cubas emerge che *"un mercoledì degli ultimi mesi del 1976 fu organizzato un massiccio "trasferimento"; da allora la donna non fu più vista ed una guardia fece capire ad Hebe Lorenzo che era stata eliminata"*. Quanto, invece, a Giovanni e Susanna Pegoraro, oltre ai testi che riferiscono di averli avvicinati e successivamente riconosciuti in aula tramite materiale fotografico assume particolare rilievo, da un lato, il cambio di colore della capucha, dall'altro la circostanza che tutte le madri che partorirono all'interno dell'ESMA ebbero la medesima sorte; tra queste quindi anche Susanna Pegoraro. A nulla rilevano le eccezioni di Marta Remedios Alvarez e Silvia Laivaru poiché riferibili a episodi avvenuti prima dell'allestimento della camera per le puerpere e, quindi, quando *"evidentemente non si era ancora pensato alla gestione su larga scala dei neonati, con l'istituzione della lista di attesa dei militari"*.
- Gli imputati devono ritenersi autori materiali degli omicidi secondo le norme che regolano il concorso di persone nel reato, avendo quanto meno posto in essere una frazione dell'attività

esecutiva dei delitti. Costoro, infatti, " hanno scelto gli obiettivi da colpire, li hanno sequestrati, li hanno torturati, li hanno tenuti in cattività per mesi, ne hanno deciso la sorte ed, infine, li hanno consegnati a coloro che li hanno gettati in mare, ben consapevoli della fine che avrebbero fatto". Tale condotta deve, pertanto, ritenersi eziologicamente collegata all'evento morte dato il principio dell'equivalenza delle cause secondo cui le cause concorrenti sono tutte e ciascuna causa dell'evento . Sarebbe, conseguentemente, "grottesco ipotizzare la condotta di coloro che gettavano in mare i prigionieri alla stregua di una causa avvenuta, in grado di interrompere il rapporto causale in quanto operante con assoluta autonomia e tale da sfuggire alla prevedibilità degli imputati". Analogamente, a nulla rileva la certezza del luogo ove sarebbe avvenuta la morte delle vittime.; da un lato perché "vi sono prove sulla loro permanenza all' Esma, con il marchio della capucha grigia fino alla loro scomparsa e vi sono prove dei traslados che partivano dall' Esma", dall'altro perché in ogni caso "... è ampiamente provata l'unitarietà della condotta dei militari".

- La sussistenza della contestata aggravante della premeditazione è provata dalle testimonianze assunte laddove confermano che le vittime hanno trascorso lunghi periodi di prigionia durante i quali il proposito criminoso si è perdurato e rafforzato. " Ne è un chiaro indice il colore della capucha che, sin dal momento del sequestro segnava la sorte di Angela Maria Aieta e di Giovanni Pegoraro, mentre la figlia Susanna è stata

*deliberatamente tenuta in vita solo fino a quando a potuto fornire un altro figlio da rubare”.*

- Parimenti risulta provata la seconda aggravante prevista dall'articolo 61 n. 4 c.p. Le sevizie e la crudeltà, infatti, devono solo concorrere con l'azione, non essendo richiesta né la finalizzazione all'evento, né la sua contestualità .

\*\*\*\*\*

Tali motivazioni appaiono, allo scrivente difensore, non prive di evidenti censure.

Procediamo con ordine.

**Difetto di prova: Nesso causale.**

1. Per quanto concerne l'assunto secondo cui la metodologia utilizzata dai militari, anche con riferimento agli episodi direttamente oggetto di contestazione, rappresentava la conseguenza di una specifica pianificazione, appare sufficiente rilevare che anche nell'ambito di un coinvolgimento assoluto e unanime da parte dei vertici militari ai principi della c.d. dottrina di sicurezza nazionale secondo la quale l'integrità del territorio doveva essere difesa dall'avanzata delle idee marxiste, non è possibile aprioristicamente escludere l'esistenza di episodi di "eccessi" commessi da "schegge impazzite delle

forze armate". Ma anche a non voler tener conto di tale obiezione, appare indubitabile che tutto ciò non potrà mai essere considerato un elemento valutativo né tanto meno un mero indizio in grado di fondare un'ipotesi di responsabilità per un fatto specifico. In altre parole, l'appartenenza di un soggetto ad una qualsivoglia ideologia politica non può di per sé contribuire ad accertare nei confronti dello stesso soggetto la colpevolezza per un fatto-reato.

2. Analoghe considerazioni possono essere svolte in merito alla riconosciuta attendibilità intrinseca ed estrinseca dei testimoni che hanno ripercorso le drammatiche storie di violenza subite in relazione a fatti ed episodi non accaduti all'interno dell'Esma. Non è chi non vede che tali elementi non possono in alcun modo entrare a far parte di un quadro probatorio che ha, si ribadisce nuovamente, per oggetto esclusivamente la responsabilità di Acosta, unitamente agli altri imputati, in relazione a tre specifici episodi.
3. L'asserita discrezionalità riconosciuta dalla Giunta militare ai subalterni nella scelta degli obiettivi da colpire e, conseguentemente, da eliminare, che la sentenza argomenta per escludere la sussistenza delle scriminanti previste dall'art. 51 e, parzialmente dall'art. 54 c.p. appare, invero, ad avviso del sottoscritto, rilevante sotto un duplice profilo. In primo luogo, se tale discrezionalità è realmente esistita non può davvero escludersi ma, al contrario, è altamente probabile che si

possano essere verificati singoli episodi di "eccessi" posti in essere da "schegge impazzite" in virtù di quel delirio di onnipotenza e certezza di impunità tipico dei militari e riconosciuto dalla stessa sentenza. Ma vi è di più. L'istruttoria dibattimentale ha provato sia documentalmente ( Libro "Reaparecide" ud. 30/11/2006) sia attraverso le testimonianze rese (J. C. Urien - Daleo - Bagnasco - Verbitsky - Ocampo) che all'interno dell' Esma agivano diversi gruppi operativi tra cui il Gruppo Tattico 3.3 ; il Gruppo Tattico 3.3.2 e il S.I.N. (Servizio di informazioni navali). Ciascuno di essi era composto da uno specifico organigramma di militari e aveva una propria autonomia gestionale e logistica (sul punto pag. 10 e seg. Libro "Reaparecide"). Si sono verificati episodi di conflitti, anche relativamente alla gestione dei detenuti, tra i Gruppi tattici e il S.I.N. ( si veda ancora Libro "Reaparecide"). Tutto ciò porta ad escludere automaticamente la validità dell'equivalenza secondo cui appartenere al Gruppo de Tarea 3.3.2 significa automaticamente essere i responsabili delle morti di Angela Maria Aieta e di Giovanni e Susanna Pegoraro. Questo sillogismo, anticipato dalla requisitoria del P.M. e condiviso dall'impugnata sentenza per imputare quella "frazione di condotta" di cui si parlerà tra breve, perde ogni ipotetica validità a fronte dell'insuperabile obiezione per cui il G.T. 3.3.2 non era l'unico gruppo operativo all'interno dell' Esma e non è mai stato dimostrato alcun legame diretto tra il sequestro, la

“gestione” e l’uccisione delle tre vittime e il predetto gruppo. Tale specifico rilievo appare di significativa importanza soprattutto alla luce delle considerazioni che di seguito verranno svolte.

4. E’ fuor di dubbio che il vero nodo cruciale da sciogliere e da cui, in buona sostanza, dipende la configurabilità di una condotta penalmente rilevante è rappresentato dalla possibilità o meno di ipotizzare che Angela Maria Aieta e Giovanni e Susanna Pegoraro siano morti in luoghi, in circostanze e per cause diverse da quelle prospettate dal Giudice di prime cure ossia all’interno dell’ Esmas con i c.d. voli della morte. Poiché se così fosse, contrariamente a quanto si legge in sentenza, la struttura unitaria del reato concorsuale rischierebbe di essere un vero e proprio azzardo giuridico. In primo luogo, un dato certo e incontrovertito: i trasferimenti reali (non traslati !) da e verso l’Esmas sono avvenuti sin dall’inizio della dittatura. Si veda a tal proposito: L. E. Dualde (ud. 20/10/06 trascr. pag. 106,107) ; E. Carlotto (ud. 16/11/06 trascr. Pag. 15) ; M. Villani (ud. 30/11/06 trascr. 5,28) O. Peralta (ud. 30/11/06 trascr. Pag. 76); H. Lorenzo (ud. 25/01/07 trascr. Pag. 33) ma soprattutto L. Cubas (ud. 08/02/07 pag. 24,34,35,43). Ulteriore conferma di ciò la offre la teste M. Guinazu, autorevole membro del Conadep, quando riferisce che complessivamente circa mille persone sono state liberate dall’ Esmas ( ud. 09/11/06 trascr, pag. 97). La stessa teste aggiunge, conformemente alle

dichiarazioni di Cubas, che i voli della morte non erano una prerogativa tipica dell' Esma che, peraltro, non era dotata di un aeroporto, ma avvenivano anche in altri centri di detenzione clandestina come Campo de Mayo e Baia Blanca. Al contrario, quali sono gli elementi che potrebbero lasciar ragionevolmente supporre che le tre vittime siano state effettivamente uccise all' Esma? In sentenza si legge: "*..è indubbio che essi negli ultimi giorni della loro vita, erano detenuti all' Esma, che deve essere ritenuto un campo terminale*". A riprova di ciò si indicano una serie di testimonianze che confermerebbero tale circostanza. Invero, questi stessi testi si limitano a ricordare la presenza della Aieta e dei due Pegoraro all'interno dell' Esma - peraltro mai da nessuno messa in discussione - ma nulla riferiscono in relazione a ipotetici episodi che lascerebbero presumere la morte di costoro. In altre parole, assurgono a dignità di prova convincenti personali (G. Ojeda ud. 30/11/06 trascr. pag. 70,72), testimonianze indirette (H. Lorenzo ud. 30/11/06 trascr. pag. 30 e seg.) e mere supposizioni. Sul punto non può mancare di sottolinearsi che la teste M. Alvarez (ud. 30/11/06 trascr. pag. 54) citata in sentenza relativamente a un episodio avvenuto il 20/10/1976 a seguito del quale riferisce di non aver più visto la Aieta, immediatamente prima (cfr. trascr. pag. 46) dichiara che l'unica volta che incontrò la Sig.ra Aieta fu tra fine Agosto e inizio Settembre nel bagno all'interno della "Cappuccia". Un'ulteriore considerazione merita il colore della

"capucha" indossato dai detenuti. La sentenza impugnata ritiene particolarmente significativo tale elemento al punto che: " ... per Giovanni Pegoraro e Angela Maria Aieta, la destinazione finale era già preannunciata dal marchio che, all'interno dell' Esma, distingueva i morituri dai liberandi: entrambi indossavano la capucha grigia". Invero, al di là del fatto che la "capucha" di Giovanni Pegoraro era inizialmente bianca e solo successivamente ad uno specifico episodio venne sostituita con quella grigia (cfr. S.S. Osatinsky ud. 21/02/07 trascr. pag. 10), anche A.M. Marti (s.i.t. 12/11/1990), S.S. Osatinsky ( s.i.t. 12/11/1990) e L. Cubas (ud. 08/02/2007 trascr. pag. 22) indossavano la stessa "capucha" grigia: eppure sono stati liberati. Appare, pertanto, evidente che la distinzione tra "morituri" e "liberandi" non poteva certamente essere rappresentata dal colore della "capucha". Da ultimo, quanto a Susanna Pegoraro e a ulteriore conferma dell'esistenza di trasferimenti effettivi in altri CCD, va ricordato che la stessa venne inizialmente trasferita presso il centro dei sommozzatori di Mar del la Plata e solo successivamente ricondotta all' Esma. Tutti i testimoni che hanno deposto specificatamente sulla vicenda dei due Pegoraro non hanno, ovviamente, potuto dichiarare nulla circa il luogo, le modalità e le cause della loro morte. Per di più, in realtà, la teste S. Ostainsky (ud. 21/02/2007 trascr. pag. 34) afferma di ritenere che probabilmente sia Giovanni che Susanna Pegoraro

durante il periodo di detenzione all' Esma non hanno mai subito violenze o torture fisiche.

### **Difetto di prova: Elemento oggettivo del reato**

In conclusione, non è possibile aprioristicamente escludere che tali eventi siano in concreto accaduti in tempi e luoghi diversi, attraverso modalità difformi tra loro e per cause non direttamente riconducibili a una volontà omicida di Jorge Eduardo Acosta e degli altri imputati.

Né vale, a parere dello scrivente difensore, il principio secondo cui: *"quanto già detto in ordine alla causalità dei delitti ed alla compartecipazione dolosa degli imputati, non farebbe venire meno la responsabilità degli stessi neppure se fosse vero quanto paventato dalla difesa. In poche parole nell'attuale procedimento non rileva chi siano gli ignoti che materialmente hanno gettato dagli aerei i prigionieri, poiché è ampiamente provata l'unitarietà della condotta dei militari"*. (cfr. sentenza di primo grado).

Non si contesta, infatti, il presupposto dogmatico della struttura unitaria del reato concorsuale fondato sulla teoria dell'equivalenza delle condizioni (cfr. Antolisei; Mantovani ecc.) né che possa considerarsi causa sopravvenuta, idonea a interrompere il nesso causale, la condotta di coloro i quali avrebbero gettato in mare i detenuti.

Ciò che fermamente si contesta è, da un lato, la mancata specifica indicazione di una condotta commissiva o omissiva ricollegabile alla figura di Acosta che configuri concretamente una frazione di un

“percorso di morte”, ancor più laddove si identifichi la fattispecie sotto la previsione dell’art. 41 c.p.; dall’altro l’assoluta inesistenza di un qualsivoglia elemento di prova in grado di sostenere la relazione psicologica tra tale presunta condotta (nel momento in cui si sarebbe verificata) e l’evento morte.

Sotto il primo profilo non è chi non vede che la mancata individuazione di tale condotta è la naturale conseguenza di una serie di incontestabili dati di fatto

- non esiste alcuna prova che possa indurre a ritenere che sia stato Acosta a ordinare o eseguire materialmente il sequestro delle tre vittime né tanto meno che possa aver scelto gli obbiettivi da colpire.
- non esiste alcuna prova che consenta di stabilire con certezza che durante la permanenza all’ Esmà le tre vittime siano state sotto l’egida del GT 3.3.2 tenuto conto, come in precedenza argomentato, dei diversi reparti operativi che all’epoca imperversano.
- Acosta non è certamente stato l’autore materiale degli omicidi. Tale considerazione è inopinabile.
- Non è stata fornita alcuna prova di un ipotetico ordine proveniente da Acosta, o più in generale dal GT 3.3.2, di procedere alla eliminazione di Angela Maria Aieta e di Giovanni e Susanna Pegoraro.

Proprio in virtù di tali insuperabili rilievi assume sempre maggior peso la mancata individuazione del luogo, delle modalità, del tempo e delle cause che avrebbero determinato la morte dei tre cittadini italiani.

La struttura unitaria del reato concorsuale presuppone come antecedente logico e necessario la tipizzazione di una condotta specificata inserita con efficacia causale nel processo di determinazione dell'evento.

Tale obiezione non può essere superata dalla mera indicazione di un "percorso" complessivamente considerato: *" essi hanno scelto gli obiettivi da colpire, li hanno sequestrati, li hanno torturati, li hanno tenuti in cattività per mesi, ne hanno deciso la sorte ed, infine, li hanno consegnati a coloro che li hanno gettati a mare, ben consapevoli della fine che avrebbero fatto".*(cfr. sentenza di primo grado).

Innanzitutto perché, come già argomentato, di tutto ciò non sussiste la minima prova, ma anche a volerne prescindere, va chiarito, se mai ce ne fosse bisogno, che tale vicenda non è paragonabile ad un singolo episodio specificatamente delineato come può essere una rapina in banca commessa da quattro individui che deliberatamente uccidono tre persone, per cui l'individuazione della specifica condotta dei compartecipe può essere meno determinante.

Al contrario, L' Esma è stato un centro di detenzione clandestina in cui sono complessivamente transitate circa cinquemila persone con la presenza costante di oltre duecento militari effettivi appartenenti a diversi e distinti gruppi operativi.

A fronte ciò, sia che si configuri un'ipotesi di concorso materiale sia che si rappresenti come concorso morale appare lecito e ragionevole richiedere l'individuazione di una condotta giuridicamente rilevante puntualmente identificata.

### **Difetto di prova: Elemento soggettivo del reato**

Per quanto concerne, invece, l'elemento psicologico del reato, pur omettendo il rilievo che la mancata prospettazione di una condotta determina inevitabilmente l'impossibilità di evidenziare qualsivoglia principio di relazione psicologica, non si riesce a comprendere quale possa essere il percorso logico-giuridico che induce a ritenere la sussistenza di un dolo diretto.

La consapevolezza e la volontà di determinare con la propria azione od omissione un determinato evento devono sussistere nel momento in cui tale condotta materialmente si estrinseca.

Orbene, come è possibile collocare tale consapevolezza nella psiche di un soggetto che pone in essere una, non meglio identificata, frazione di condotta rispetto ad un evento del quale si ignora il luogo ove si sarebbe consumato, il momento in cui si sarebbe realizzato ma, soprattutto, le modalità e le cause attraverso le quali si sarebbe verificato. Né può considerarsi elemento di valutazione il colore della "capucha" indossata dalle tre vittime. Come, infatti, già ricordato, Giovanni Pegoraro indossava, inizialmente, una "capucha" bianca mentre il colore grigio non corrispondeva obbligatoriamente ad un

percorso di morte ( A.M. Marti ; S.S. Osatinsky; L. Cubas e altri sono stati liberati nonostante il colore grigio della "capucha").

Dette insuperabili argomentazioni hanno, non a caso, indotto le difese di parte civile a ricorrere alla diversa, ma altrettanto infondata, ipotesi di configurabilità del dolo eventuale.

Sotto quest'ulteriore profilo, è noto, che la teoria del consenso o accettazione del rischio (peraltro non unanimemente condivisa - cfr. Fiandaca- Musco ; Pagliaro e altri) presuppone che rientrino in questa categoria le conseguenze che al momento della realizzazione della condotta apparivano certe o altamente probabili e rispetto alle quali il soggetto agente ha accettato il rischio del loro verificarsi.

L'equivoco di fondo è rappresentato dal fatto che l'accettazione del rischio di un evento diverso oltre a quello direttamente voluto deve essere la conseguenza della condotta posta in essere dall'agente e sussistere nell'esatto momento della specifica esecuzione.

In altre parole, non può considerarsi tale un evento che è casualmente connesso alla condotta di un terzo e compiuto in un successivo momento.

#### **Circostanze aggravanti e diniego delle attenuanti generiche.**

In conclusione, solo alcune telegrafiche considerazioni sulla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate all'imputato e il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche.

La premeditazione risulterebbe provata per i lunghi periodi di prigionia durante i quali il proposito criminoso si sarebbe rafforzato (presupposto ideologico e cronologico) " *ne è un chiaro indice il colore della capucha che, sin dal momento del sequestro, segnava la sorte di Angela Maria Aieta e di Giovanni Pegoraro, mentre la figlia Susanna è stata deliberatamente tenuta in vita solo fino a quando ha potuto fornire un altro figlio da rubare*".

Appare superfluo ribadire quanto già più volte rilevato circa il colore della "capucha" di Giovanni Pegoraro.

Richiamate, altresì, tutte le argomentazioni svolte sulla mancanza dell'elemento oggettivo del reato, sull'improponibilità di una relazione psicologica fondata sul dolo diretto ci si limita a ricordare la manifesta incompatibilità tra la premeditazione e il dolo eventuale.

Con riferimento, da ultimo, all'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 si insiste nel ritenere che detta circostanza può sussistere solo nel caso in cui la morte sia la conseguenza delle sevizie o comunque l'evento fatale si verifichi in un momento prossimo alle sevizie medesime.

Giovanni e Susanna Pegoraro, riferiscono i testi, non sarebbero mai stati sottoposti a torture.

All'imputato Jorge Eduardo Acosta, la Corte di Assise di Roma avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche anche solo in considerazione della sentenza del 06/12/2000 pronunciata dalla medesima Corte che ha riconosciuto il beneficio di tali circostanze agli imputati condannati per essere stati gli esecutori materiali dei contestati omicidi.

Tutto quanto sopra premesso e considerato in fatto e in diritto, il sottoscritto difensore

### CHIEDE

Che codesta Ecc.ma Corte di Assise di Appello Voglia, in riforma dell'impugnata sentenza

- A) In via principale:** pronunciare nei confronti dell'imputato Jorge Eduardo Acosta una sentenza di assoluzione, almeno ex art. 530, 2° co. C.p.p., per tutti i reati al medesimo ascritti.
- B) In via subordinata:** derubricato il reato in omicidio semplice, dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ovvero, ritenuta l'ipotesi aggravata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, dichiarare parimenti il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Roma, 25 Luglio 2007

Avv. Luca Milani

